



*REGOLAMENTO  
PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO  
PER LE FUNZIONI TECNICHE*

*costituito ai sensi dell'art.113  
del D.Lgs 18.04.2016 n.50*

## SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione.
- Art. 3 - Conferimento degli incarichi.
- Art. 4 - Quantificazione e graduazione del fondo.
- Art. 5 - Ripartizione del fondo.
- Art. 6 - Termini e penalità.
- Art. 7 - Liquidazione del fondo.
- Art. 8 - Rinvio dinamico.
- Art. 9 - Pubblicità del regolamento.
- Art. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto **del 2,00 per cento, oneri riflessi ed accessori compresi**, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio, fornitura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.

#### **Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione.**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono i dipendenti pubblici titolari delle funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

#### **Art. 3- Conferimento degli incarichi.**

1. Il conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Alla redazione dei singoli progetti si provvederà di volta in volta con incarichi da affidarsi all'interno dell'Ente con provvedimento del Responsabile del Servizio.
3. Nel caso non si proceda al conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento di un'opera, tale ruolo verrà svolto dal Responsabile del Servizio, visto che in conformità a quanto sancito dall'art. 5 della Legge 241/1990, nel settore dei contratti pubblici vige la regola secondo cui il provvedimento di nomina del RUP rientra nella competenza del dirigente dell'unità organizzativa responsabile della procedura e che in difetto di tale provvedimento, il ruolo viene assunto dal dirigente medesimo, se specificamente previsto dalle disposizioni interne della singola amministrazione, ovvero dal funzionario preposto all'unità organizzativa competente, secondo i più generici dettami dell'art. 5, comma 2° della Legge n. 241/1990, comunque applicabili e quindi nel caso di specie le figure del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dell'unità organizzativa responsabile della procedura (responsabile del servizio) coincidano nella stessa persona,

#### **Art. 4 - Quantificazione e graduazione del fondo.**

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2,00 per cento, compresi gli oneri riflessi e gli accessori, dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura.
2. Il fondo incentivante nell'importo massimo del 2,00% verrà graduato nel seguente modo:

- Per importi a base d'asta fino a 750.000 €	2,00 per cento
- Per importi a base d'asta tra 750.001 € e 1.500.000 €	1,86 per cento
- Per importi oltre 1.500.000 €	1,73 per cento
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D.to Leg.vo 50/2016, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

#### Art. 5 - Ripartizione del fondo.

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il personale di cui al precedente art. 3 secondo le percentuali indicate nella seguente tabella, per l'effettuazione delle seguenti attività:

<i>Attività</i>	<i>Fase</i>	<i>%</i>
programmazione della spesa per investimenti		5
Responsabile unico del procedimento	Incarico progettazione	5
	Progettazione definitiva	5
	Progetto esecutivo	5
	Procedura affidamento contratto	5
	Esecuzione contratto	5
	collaudo tecnico amministrativo/verifica di conformità	5
verifica preventiva dei progetti	Progettazione definitiva	10
	Progetto esecutivo	15
predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici		15
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione		15
collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità		5
controllo dell'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti		5
TOTALE		100

2. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
4. la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.
7. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei

contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 6 – Termini e penalità.**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio, fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme vigenti,
2. In mancanza del provvedimento di incarico il mancato rispetto dei termini come sopra determinati senza giustificati motivi si applica una penale riducendo il fondo del 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 7 - Liquidazione del fondo.**

1. Il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera in corrispondenza dell'avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo ovvero della verifica di conformità;
2. Nell'eventualità di opere o lavori pubblici che si protraggano oltre i 12 mesi dall'avvio della procedura, sarà possibile la liquidazione di acconti sulla scorta dei parametri di cui al comma 1 dell'art. 5 relativi alle attività concluse.

#### **Art. 8 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

#### **Art. 9 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce gli atti ed i regolamenti in materia precedentemente approvati
2. Il presente regolamento si applica per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura avviato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (a partire al 20 aprile 2016).

3. Per ciascuna opera o lavoro le cui attività non sono concluse alla data del 19.04.2016 si applicherà quanto previsto dalla regolamentazione in vigore fino a quella data.-